

CONVENZIONE PER LA FORNITURA DATI STATISTICI

TRA

L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (di seguito denominato INPS o, congiuntamente all'Ufficio Parlamentare di bilancio, le Parti) con sede in Roma, via Ciriaco De Mita n. 21, codice fiscale 8007870587, legalmente rappresentato dal Presidente, prof. Tito Michele Boeri

E

L'UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO, con sede in Roma, (nel seguito denominato UPB o, congiuntamente all'INPS, le Parti), codice fiscale 97806450587, legalmente rappresentato dal Presidente, prof. Giuseppe Pisaurò

PREMESSO CHE

- ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le pubbliche amministrazioni e i soggetti ad esse equiparati possono concludere accordi tra loro per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune;
- l'art. 50 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale", così come modificato dall'art. 34 del D.lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, prevede che "Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all'articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo che per eventuali elaborazioni aggiuntive;
- legge 9 marzo 1989, n. 88 e ss. mm e ii., ha operato la ristrutturazione dell'Istituto Nazionale Previdenza Sociale;
- l'art. 16 della legge n. 243 del 24 dicembre 2012 ha istituito l'organismo indipendente per l'analisi e la verifica degli andamenti di finanza pubblica e per la valutazione dell'osservanza delle regole di bilancio, che assume il nome di Ufficio parlamentare di bilancio, con sede in Roma presso le Camere;
- l'UPB, nello sviluppo di analisi strumentali all'esercizio dei propri fini istituzionali, ha interesse alla fornitura da parte dell'INPS di dati contenuti

nei suoi archivi relativi all'effettuazione di previsioni macroeconomiche di finanza pubblica e temi correlati;

- l'art. 18 della citata legge n. 243 del 24 dicembre 2012, relativo alle funzioni e ai poteri dell'UPB, prevede ai commi 6 e 7 la potestà di richiedere alle Pubbliche Amministrazioni detentrici di dati in materia di economia o di finanza pubblica, la comunicazione degli stessi e di ogni forma di collaborazione ritenuta utile per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali;
- l'UPB ha chiesto all'INPS la stipula di un accordo per definire e regolare le modalità di selezione e fornitura di dati statistici per le attività istituzionali.

**Tutto ciò premesso quale parte integrante della presente Convenzione,
si conviene e si stipula quanto segue:**

Articolo 1

Oggetto della Convenzione

1. Con la presente convenzione sono disciplinate le modalità di selezione e di fornitura a titolo gratuito dei dati statistici aggregati necessari all'UPB per l'esercizio dei propri fini istituzionali, inerenti all'analisi e alle verifiche sulle previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica del Governo e al rispetto delle regole di bilancio nazionali ed europee.

Articolo 2

Modalità dello fornitura dei dati

1. La fornitura dei dati avviene tramite collegamento telematico ovvero con altre modalità di trasmissione dei dati, che verranno successivamente concordate con scambio di note tra le Parti.
2. L'INPS mette a disposizione i dati in forma anonima così come risultano nei propri archivi al momento della fornitura, non assumendo alcuna responsabilità per variazioni o rettifiche, aventi efficacia retroattiva, che dovessero successivamente intervenire.
3. L'INPS e l'UPB si impegnano a esaminare congiuntamente, nell'ambito del Comitato di coordinamento di cui all'art. 3, ogni eventuale problematica che dovesse insorgere nella fornitura dei dati.

Articolo 3

Comitato di coordinamento

1. Per il perseguimento degli obiettivi indicati all'art. 1 è istituito un Comitato di coordinamento composto:
 - per l'INPS dal Coordinatore generale statistico attuariale o da un suo delegato;
 - per l'UPB dal Direttore del Servizio analisi settoriali o da un suo delegato.
2. Con successivo scambio di note ciascuna Parte comunicherà all'altra il nome delle persone designate.
3. Il Comitato:
 - a. identifica le banche dati e le categorie di dati coerenti con le finalità istituzionali dell'UPB e le relative modalità di trasmissione;
 - b. verifica lo stato di attuazione della Convenzione, con particolare riferimento ad eventuali criticità;
 - c. cura la manutenzione e l'aggiornamento dei tracciati record delle singole forniture che dovessero risultare necessari per effetto di modifiche normative o per l'adeguamento delle piattaforme informatiche.

Articolo 4

Protezione dei dati personali

1. L'INPS e l'UPB assumeranno tutte le iniziative necessarie a garantire che il trattamento dei dati avvenga nel rigoroso rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati e, in particolare, del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
2. Ciascuna Parte è responsabile del corretto utilizzo delle informazioni assunte presso l'altra.
3. L'INPS e l'UPB cureranno che i dati siano utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalla normativa vigente e limitatamente ai trattamenti esclusivamente connessi agli scopi di cui alla presente Convenzione.
4. Le stesse Parti cureranno altresì che i dati non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti.

Articolo 5

Diffusione delle informazioni oggetto della Convenzione

1. L'UPB, per esigenze strumentali alle proprie finalità istituzionali, potrà procedere alla divulgazione delle informazioni oggetto della presente Convenzione e delle relative elaborazioni, dandone comunicazione all'Inps e con citazione della fonte INPS.

Articolo 6

Durata della Convenzione

1. La presente Convenzione ha durata quinquennale a decorrere dalla sottoscrizione con firma digitale di entrambe le Parti, e può essere prorogata per espressa volontà di entrambe le Parti, da manifestarsi in forma scritta almeno tre mesi prima della scadenza.
2. Le Parti si riservano la facoltà di recedere anticipatamente, mediante preavviso di sei mesi da effettuarsi a mezzo posta elettronica certificata.

Per l'INPS

Prof. Tito Michele Boeri

Per l'UPB

Prof. Giuseppe Pisauro